

## **Documento Informativo**

redatto ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera i) del Regolamento (UE) 2017/1129  
del Parlamento Europeo e del Consiglio

**per la sottoscrizione delle**

**Quote G**

**del Fondo di investimento alternativo mobiliare  
di tipo chiuso non riservato denominato**

***“Anthilia MUST”***

**istituito da**

**Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.**

Il presente Documento Informativo è redatto in conformità alle informazioni contenute nel regolamento di gestione (il “**Regolamento**”) del fondo “***Anthilia MUST***” (il “**Fondo**”). Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Documento Informativo si rinvia al Regolamento disponibile sul sito web della SGR [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it). I termini con la lettera maiuscola contenuti nel presente Documento Informativo corrispondono ai medesimi termini e alle relative definizioni contenute nel Regolamento del Fondo.

## **INDICE**

<b>PARTE A - INFORMAZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE B - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUL FONDO .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE C - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE QUOTE .....</b>	<b>9</b>
<b>PARTE D - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL' OFFERTA .....</b>	<b>14</b>

## PARTE A - INFORMAZIONI GENERALI

### **Denominazione del Fondo**

Il fondo oggetto del presente Documento Informativo e dell'offerta è denominato “*Anthilia MUST*” (il “**Fondo**”).

### **Informazioni sul Fondo**

Il Fondo si qualifica come fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso e non riservato.

Codice identificativo (LEI): 81560042D6549FB56903.

Il Fondo è stato istituito ai sensi della legge italiana.

### **Informazioni sulle Quote oggetto dell'offerta**

L'emittente delle Quote è il Fondo denominato “*Anthilia MUST*”, istituito dalla SGR. Il Fondo prevede l'emissione di 4 classi di Quote, come definite nel Regolamento. Le Quote hanno i seguenti codici ISIN:

Classe Quote	ISIN	Classe Quote	ISIN
Quote A	IT0005528838 (portatore) IT0005528846 (nominativo)	Quote A1	IT0005528853 (portatore) IT0005528861 (nominativo)
Quote G	IT0005528879 (portatore) IT0005528887 (nominativo)	Quote I	IT0005528895 (portatore) IT0005528903 (nominativo)

Le Quote oggetto dell'offerta descritta dal presente Documento Informativo appartengono alla sola classe G (le “**Quote G**”) e sono riservate ad Investitori Qualificati.

Le Quote G possono essere sottoscritte esclusivamente da Investitori Qualificati, come meglio definiti nel Regolamento e nella Parte C del presente Documento Informativo, ossia la SGR, i **Manager** e qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i **Manager** – o alcuni di essi – siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o beneficiari economici.

### **Motivi dell'offerta**

La sottoscrizione delle Quote G del Fondo riservata agli Investitori Qualificati ha il fine di garantire un allineamento ottimale degli interessi tra la SGR e i **Manager**, da una parte, e gli Investitori, dall'altra. Tale scelta mira a favorire una maggiore responsabilizzazione nelle decisioni strategiche e operative, incentivando la SGR e i **Manager** a perseguire risultati sostenibili nel medio-lungo periodo.

La partecipazione diretta dei **Manager** nel Fondo contribuisce inoltre a rafforzare la trasparenza e la credibilità dell'attività di gestione, creando una struttura di incentivi coerente con gli obiettivi del Fondo e con la tutela degli investitori.

L'ammontare ricavato dall'offerta delle Quote G sarà integralmente utilizzato dalla SGR nell'ordinaria attività di gestione del patrimonio mobiliare del Fondo medesimo, secondo le modalità previste dalla politica di investimento e dal Regolamento del Fondo.

### **La SGR**

La Società di Gestione del Fondo è “Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.”, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 68, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05855780960, sito internet [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it) (la “**Società di Gestione**” o la “**SGR**”).

Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. è controllata da Anthilia Holding S.r.l. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della medesima.

Codice LEI: 815600EE98F7C0B52F93

I recapiti ai quali può essere contattata la SGR sono la sede legale e il numero di telefono: 02.97386.101

### **Il Depositario**

Il Depositario del Fondo è BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 – Milano, codice fiscale e partita IVA 04449690157, iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche ex art. 13 del D. Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385, succursale di BNP Paribas SA, banca costituita in Francia come *Société Anonyme* (una società per azioni di diritto francese) con il n. 662042449, autorizzata dall'*Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution*

(ACPR) e soggetta alla supervisione dell'*Autorité des Marchés Financiers* (AMF), capitale sociale Euro 2.294.954.818, con sede legale in 16, Boulevard des Italiens – Parigi.

Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla legge, dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento. Le funzioni di custodia del patrimonio, di emissione dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso e annullamento delle Quote del Fondo, sono svolte presso la sede di Milano del Depositario.

Presso il Depositario sono depositati gli *asset* e le disponibilità liquide del Fondo nei limiti e secondo i termini del Regolamento.

Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli *asset* del Fondo ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni del Fondo.

#### ***La Società di Revisione***

La Società di Revisione della SGR, per gli esercizi sociali dal 2017 fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, è PricewaterhouseCoopers S.p.A. - con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 2, iscritta al n. 119644 del registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'incarico della revisione legale dei conti del Fondo è stato conferito alla medesima società ed avrà uguale scadenza.

## PARTE B - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUL FONDO

### **Caratteristiche del Fondo**

Il Fondo si qualifica quale fondo di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso e non riservato. Il Fondo è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di partecipanti e investite in strumenti finanziari. Ciascun partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore nominale e con uguali diritti, proporzionale all'importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Su tali somme non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell'interesse degli stessi. Il Fondo è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 22 settembre 2022 che ne ha approvato il relativo Regolamento. Il Regolamento del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 2 dicembre 2022 n. 1821868/22.

Il Fondo ha durata 7 (sette) anni e scade il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del Primo Closing (la **"Durata del Fondo"**). La SGR, con delibera motivata dell'organo amministrativo e con parere conforme dell'organo di controllo, può, prima della scadenza del Fondo, deliberare per non più di 2 (due) volte una proroga ciascuna non superiore a 12 (dodici) mesi della Durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (c.d. periodo di grazia).

I Partecipanti non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Fondo.

Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo che inizia alla scadenza della Durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del Regolamento.

La SGR, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento, si riserva la facoltà di ridurre il Capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività in cui è investito il patrimonio del Fondo prima della fine della Durata del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse dei Partecipanti. In tal caso, la SGR informerà, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR, i Partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

### **Obiettivo del Fondo**

La SGR gestisce il Fondo con l'obiettivo di incrementare il valore del suo patrimonio nel medio-lungo termine, attraverso la realizzazione di operazioni di investimento aventi per oggetto, in via prevalente, l'acquisto e/o la sottoscrizione di strumenti di *equity* e/o debito e/o crediti emessi da imprese italiane non quotate e quotate a media e bassa capitalizzazione. Il Fondo - pur non promuovendo caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR e pur non perseguendo un obiettivo di sostenibilità ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento - integra in ogni caso i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento in conformità all'articolo 6 del Regolamento SFDR. Ulteriori informazioni sull'integrazione del rischio di sostenibilità sono disponibili nella sezione *Sostenibilità* del sito internet [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it), al seguente link: [www.anthilia.it/esg/](http://www.anthilia.it/esg/).

Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. "legge di bilancio 2017") e successive modifiche e/o integrazioni e dell'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modificazioni apportate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "decreto rilancio") convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 68 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dall'articolo 1, comma 27, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

### **Oggetto e politica d'investimento del Fondo**

Gli investimenti del Fondo sono effettuati in conformità a quanto previsto dalle norme prudenziali in materia di criteri e divieti all'attività di investimento, e di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA chiusi non riservati.

Nell'ambito delle politiche di investimento, degli indirizzi e dei limiti di investimento sopra indicati, il patrimonio del Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari rappresentativi di *equity*, *quasi-equity* o strumenti di debito (ivi inclusi prestiti erogati dal Fondo medesimo) emessi da imprese italiane non quotate e quotate a media e bassa capitalizzazione. In particolare, il Fondo potrà essere investito nelle attività indicate all'art. 10 del Regolamento del Fondo.

Per maggiori dettagli sulla politica di investimento dal Fondo si rinvia al paragrafo 10 (*Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche del Fondo*) del Regolamento del Fondo.

#### **Informazioni finanziarie fondamentali relative alla SGR e al Fondo**

In relazione alle informazioni finanziarie fondamentali relative alla SGR, si segnala che non sono stati formulati rilievi da parte della Società di Revisione in relazione ai bilanci della SGR relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Il Fondo ha avviato l'attività di raccolta in data 7 marzo 2023 e ha avviato la propria operatività in data 5 luglio 2023. L'ammontare netto della raccolta, al Primo *Closing*, ammontava a Euro 25.857.096,07. Il Fondo, alla data del presente Documento Informativo, ha raccolto complessivamente Euro 41.225.802,88.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato, in data 20 febbraio 2025, la relazione di gestione al 31 dicembre 2024, da cui possono essere desunte le informazioni relative alla situazione finanziaria del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha determinato, in data 20 febbraio 2025, nell'ambito dell'approvazione della relazione di gestione al 31 dicembre 2024, il valore complessivo netto del Fondo e il valore unitario delle Quote del Fondo, di seguito riportati (per le classi attive).

Valore complessivo netto del Fondo al 31 dicembre 2024: Euro 39.457.720.

	<b>Valore complessivo netto</b>	<b>Numero di Quote in circolazione</b>	<b>Valore unitario delle Quote</b>	<b>Performance storica</b>
<b>Classe A</b>	Euro 1.280.171	13.534,396	Euro 94,586	-4,24%
<b>Classe A1</b>	Euro 38.177.550	403.621,566	Euro 94,587	-4,24%
	<b>Euro 39.457.720</b>	<b>417.155,962</b>		

Si riporta di seguito una sintesi del conto economico del Fondo. Gli importi sono espressi in unità di Euro.

	<b>2024</b>
Ricavi totali al lordo delle spese di esercizio	(776.781)
Utili/perdite netti	(1.683.139)
Commissione di performance	0
Commissione di gestione degli investimenti	(734.349)
Eventuali altre commissioni significative corrisposte ai prestatori di servizi	(172.009)
Utile per azione	(4,03)

#### **Documenti accessibili**

La SGR mette a disposizione degli Investitori il Regolamento del Fondo e il presente Documento Informativo presso la propria sede nonché sul proprio sito [www.anthilia.it](http://www.anthilia.it).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, la SGR redige, in aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile e con le stesse modalità, (i) il libro giornale del Fondo, (ii) la relazione annuale e (iii) la relazione semestrale, ai sensi delle vigenti disposizioni e con le modalità in esse prescritte. La relazione annuale e la relazione semestrale sono redatte seguendo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, cui devono essere trasmesse per il controllo di competenza.

Le relazioni annuali del Fondo, le relazioni semestrali e i relativi allegati sono rese note ai Partecipanti tramite deposito presso la sede della SGR entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla loro redazione. A seguito di specifica richiesta scritta, i Partecipanti avranno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR una copia dell'ultima relazione annuale e dell'ultima relazione semestrale.

#### **Principali rischi specifici del Fondo**

L'investimento nel Fondo comporta un alto livello di rischio. L'Investitore deve considerare i rischi del Fondo prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi di investimento e alle proprie preferenze di sostenibilità. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento

si invitano quindi, gli investitori a leggere attentamente i fattori di rischio relativi al Fondo. I fattori di rischio del Fondo devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Regolamento. L'investimento nel Fondo è adatto ad investitori *retail*, disposti ad immobilizzare le somme investite nel Fondo per un periodo di tempo compatibile con la durata dello stesso, per i quali la partecipazione al Fondo non rappresenti l'unica forma di investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi. La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito. Il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insito in questa tipologia di prodotti.

L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.

I principali rischi associati al Fondo sono quelli di seguito descritti:

- 1) **Rischio di mercato:** consiste nel rischio che il valore delle Quote del Fondo subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo.
- 2) **Rischio di credito:** è rappresentato dal rischio che una controparte sia inadempiente alle proprie obbligazioni prima del regolamento dei flussi finanziari della transazione di riferimento.
- 3) **Rischio di liquidità:** attiene alla circostanza che l'oggetto principale di investimento del Fondo è rappresentato da strumenti non negoziati in mercati regolamentati ovvero negoziati in mercati tendenzialmente e/o potenzialmente illiquidi. Pertanto, lo smobilizzo di una posizione - necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare gli strumenti in cui è investito il Fondo - non è sempre possibile ovvero può avvenire a condizioni diverse da quelle auspiccate. È pertanto possibile che la vendita degli strumenti in cui il Fondo è investito avvenga ad un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.
- 4) **Rischi legati agli investimenti in società non quotate:** la politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare, le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicistico analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle Quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita degli attivi oggetto di investimento e, conseguentemente, sul valore della Quota.
- 5) **Rischio di tasso di interesse:** consiste nella possibilità che eventuali variazioni dei tassi di interesse di mercato influenzino il valore degli strumenti di debito con potenziali conseguenze negative per il patrimonio del Fondo e per il valore unitario delle quote.
- 6) **Rischio di concentrazione:** consiste nella non elevata diversificazione degli emittenti in cui può investire il Fondo, fermo restando il rispetto dei limiti previsti nel Regolamento del Fondo. Inoltre, il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese che presentano una limitata diversificazione dal punto di vista settoriale, geografico, di gamma prodotto o di cliente.
- 7) **Rischio di valutazione:** esprime la difficoltà di valutazione degli strumenti finanziari in cui investe il Fondo - quando non quotati - e per i quali la SGR utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione dell'attivo rilevante, determinata sulla base di tutte le informazioni a disposizione della SGR, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso.
- 8) **Rischio di controparte:** esprime la rischiosità insita nell'esposizione verso le controparti delle operazioni cui ricorre il Fondo. Le controparti del Fondo sono, da un lato, le società *target*, dall'altro i soggetti utilizzati per operazioni di copertura, di deposito o investimento della liquidità, per ottenere garanzie reali o per indebitamento (diverso dalla leva finanziaria), assicurazioni, *hedging*, deposito vincolato di somme e fidejussioni attive. Il rischio di controparte è caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a causa della tipologia di contratti stipulati tra le parti, è incerta e può variare anche in funzione dell'andamento dei mercati sottostanti.
- 9) **Rischio connesso all'utilizzo della leva finanziaria:** rappresenta il rischio finanziario cui il Fondo è esposto e dipendente dall'indebitamento dello stesso. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli Investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Fondo.
- 10) **Rischio di cambio e rischio Paese:** le imprese *target* oggetto di investimento possono essere caratterizzate da una propensione alle esportazioni, e possono quindi esporre il Fondo al rischio relativo alla volatilità dei cambi. Inoltre, ove il Fondo investa in strumenti finanziari o beni espressi in valuta diversa dall'Euro e in Paesi diversi dall'Italia,



il medesimo è soggetto ad oscillazioni dei tassi di cambio ed ai rischi connessi alle situazioni politiche, finanziarie e giuridiche dei Paesi in cui gli *asset* sono ubicati.

- 11) **Rischio di bail-in:** il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a *bail-in*. Si evidenzia altresì che la liquidità del FIA depositata presso intermediari diversi dal Depositario è altresì soggetta a *bail-in*; i depositi degli Organismi di Investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).
- 12) **Rischio fiscale:** il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori.
- 13) **Rischio normativo e regolamentare:** il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.
- 14) **Rischio operativo:** esprime il rischio che deriva, anche con riferimento a ciascuna società *target* oggetto di investimento, in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali.
- 15) **Rischio di sostenibilità:** definito come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell'investimento.
- 16) **Rischio di decisioni avverse nei confronti dei partecipanti di minoranza:** il potere riconosciuto alla maggioranza degli investitori di deliberare circa la sostituzione della SGR implica il rischio che i partecipanti di minoranza possano subire delle decisioni contrarie alla propria volontà che potrebbero influire negativamente sul risultato complessivo del proprio investimento nelle Quote del Fondo.
- 17) **Rischi legati alla stabilità geopolitica:** l'attuale conflitto bellico tra Russia e Ucraina e quello israelo-palestinese hanno prodotto una situazione di incertezza nel quadro macroeconomico europeo e mediorientale, riducendo notevolmente le attese di crescita del continente e aumentando le spinte inflattive. Tutto ciò potrà avere un impatto sulle imprese *target* oggetto di investimento in termini di minori ricavi futuri, maggiori costi operativi a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi, e maggiori oneri finanziari, come conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse che ci si attende avverrà nell'immediato futuro. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita degli attivi oggetto di investimento e, conseguentemente, sul valore della Quota.
- 18) **Rischi legati all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** gli strumenti finanziari derivati comportano una serie di vincoli e rischi. I rischi inerenti a tali strumenti dipendono dalle posizioni prese dal Fondo: per alcune tipologie di strumenti derivati la perdita si limita all'importo del premio investito ma in altri casi può essere superiore all'investimento iniziale. In alcuni casi, l'utilizzo degli strumenti sopra menzionati può avere un effetto di leva.
- 19) **Altri rischi:** alcune operazioni di investimento possono presentare rischi specifici in aggiunta a quelli sopra menzionati. Eventuali investimenti in aziende dove è previsto un ricambio imprenditoriale possono presentare rischi specifici connessi al cambio di conduzione delle stesse. Gli investimenti in imprese in temporanea difficoltà sono caratterizzati da minore prevedibilità di risultati e, pertanto, da un maggior grado di rischio. Da ultimo, possono altresì verificarsi eventi che impattino sulla reputazione delle medesime imprese ed eventi di natura eccezionale non coperti da polizze assicurative, azioni legali o tributarie passive.



## PARTE C - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLE QUOTE

### **Caratteristiche delle Quote**

Il Fondo prevede l'emissione di 4 classi di Quote, definite le "Quote A", le "Quote A1", le "Quote G", e le "Quote I".

Le classi di Quote si differenziano per categorie di soggetti alla cui sottoscrizione sono destinate/riservate, per l'importo minimo di sottoscrizione e per il regime commissionale applicato.

Le Quote hanno valore nominale pari a Euro 100,00 (cento/00).

Tutte le Quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore nominale e uguali diritti. Con riferimento a ciascuna Classe di Quote, tutti i Partecipanti beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli Partecipanti o gruppi di Partecipanti. Ciascuna Quota rappresenta il diritto del Partecipante a concorrere proporzionalmente ai risultati economici e agli incrementi di valore del patrimonio del Fondo nonché a ottenere, in sede di rimborso, una somma pari al valore della frazione del patrimonio del Fondo rappresentata dalla Quota stessa, stabilita in conformità al rendiconto finale di liquidazione redatto dalla SGR. Ciascuna Quota attribuisce altresì al Partecipante, il diritto a intervenire e votare nell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo, al fine di deliberare in merito alla sostituzione della SGR e sulle materie ad essa riservate.

Non sussistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Quote del Fondo, fatto salvo il rispetto delle condizioni soggettive cui ciascuna Classe di Quote è riservata nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo circa la procedura da adottare in merito al trasferimento delle Quote. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la SGR può deliberare la distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio del Fondo con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta la SGR decida discrezionalmente di procedere con tali distribuzioni. I proventi sono distribuiti proporzionalmente tra i quotisti del Fondo secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Gli Importi Allocabili – così come definiti nel Regolamento – sono allocati dalla SGR, ai fini della distribuzione *pari passu* a tutti gli Investitori, secondo l'ordine e con i criteri che seguono:

- (i) in primo luogo, a tutti gli Investitori, in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli stessi non abbiano ricevuto, tenendo conto dei rimborsi parziali *pro quota* ai sensi del paragrafo 17.4 del Regolamento, di quelli eventualmente effettuati ai sensi del paragrafo 11.6 del Regolamento del Fondo e delle distribuzioni di Importi Allocabili, un ammontare pari alla somma di tutti i rispettivi Importi Sottoscritti;
- (ii) in secondo luogo, a tutti gli Investitori, in proporzione alle rispettive Quote, sino a che gli Investitori diversi dagli Investitori titolari delle Quote G non abbiano ricevuto un ammontare che sommato all'ammontare di cui al precedente punto (i) sia pari alla somma di tutti i rispettivi Importi Sottoscritti moltiplicati per 1,25 (uno virgola venticinque);
- (iii) in terzo luogo, *pari passu*:
  - (a) l'85% (ottantacinque per cento) a tutti gli Investitori diversi dagli Investitori titolari delle Quote G, in proporzione alle rispettive Quote, e
  - (b) il 15% (quindici per cento) ai soli Investitori titolari delle Quote G, in proporzione alle rispettive Quote G.

Inoltre, gli Investitori hanno altresì diritto a ricevere rimborsi parziali *pro quota* qualora la SGR riduca il Capitale del Fondo su base proporzionale ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento del Fondo.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il Capitale del Fondo (come definito nel Regolamento) su base proporzionale in caso di liquidazione di taluni Strumenti che generi Introiti da Rimborso (*i.e.* i capitali rimborsati al Fondo dalle imprese oggetto di investimento in relazione agli *asset* detenuti dal Fondo, ovvero ogni rimborso dei capitali investiti derivante al Fondo da operazioni di disinvestimento) prima della fine della Durata del Fondo a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata nell'interesse degli Investitori. In tal caso, la SGR renderà noto mediante pubblicazione sul sito internet della SGR l'importo dei rimborsi parziali *pro quota* con riferimento a ciascuna Quota.

Con riferimento ai diritti di *governance*, gli Investitori si riuniscono in assemblea per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi di legge e del Regolamento del Fondo, secondo le regole di funzionamento stabilite dallo stesso.

### **Principali caratteristiche delle Quote G**

Le Quote G di cui al presente Documento Informativo possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dagli amministratori, dipendenti, soci, diretti o indiretti, della SGR (i "**Manager**"), ovvero da qualsiasi società, ente od organizzazione di cui i **Manager** – o alcuni di essi – siano, direttamente o indirettamente, gli unici soci o soci di maggioranza o beneficiari economici.

Le Quote G presentano le seguenti caratteristiche:

- (i) possono essere sottoscritte e detenute senza limiti di importo;
- (ii) non è dovuta nessuna Commissione di Gestione;
- (iii) non è dovuta nessuna Commissione di Sottoscrizione.

Per maggiori informazioni circa il regime delle spese applicato rispettivamente al Fondo, agli Investitori e alla SGR si rinvia al Regolamento del Fondo.

### ***Negoziazione delle Quote***

Non è attualmente prevista la negoziazione delle Quote in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. I Partecipanti potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote nel rispetto delle condizioni di accesso alle diverse classi e ferme le cautele e i limiti previsti dal Regolamento.

### ***Garanzie***

Alle Quote non è connessa alcuna garanzia. La SGR non garantisce il raggiungimento degli obiettivi, né la restituzione del capitale investito.

### ***Principali rischi specifici delle Quote***

I principali rischi specifici delle Quote sono:

- 1) **Rischio legato all'illiquidità delle Quote:** data la natura di tipo chiuso del Fondo, l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido. Non è infatti previsto a carico del Fondo, né della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. In circostanze normali il rimborso delle Quote avviene con la liquidazione del Fondo alla scadenza dello stesso, ivi incluso il periodo di grazia.
- 2) **Rischio connessi all'assenza di un mercato secondario regolamentato:** l'assenza della previsione della quotazione delle Quote del Fondo e dunque di un mercato secondario regolamentato, accentuano il rischio di illiquidità delle Quote del Fondo, poiché, nonostante il trasferimento delle Quote sia in astratto possibile, per sua natura il Fondo non è destinato allo smobilizzo, e l'effettivo disinvestimento è necessariamente subordinato al reperimento di una controparte disposta ad acquistare le Quote, circostanza che potrebbe generare una differenza, anche negativa e non quantificabile a priori, tra il prezzo di cessione della Quota e il valore di mercato degli attivi del Fondo, riflesso dal valore unitario delle Quote del Fondo.
- 3) **Rischio connesso alla durata dell'investimento:** l'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti effettuati dal Fondo comporta la variabilità nel tempo dei fattori economico-finanziari presi a riferimento al momento della sottoscrizione delle Quote. Parimenti legata all'orizzonte di lungo periodo dell'investimento è la mancanza di certezza sulla continuità nel tempo del *management* della SGR avuto a riferimento al momento della sottoscrizione.

### ***Calcolo del valore delle Quote***

Il valore complessivo netto del Fondo ("NAV") è pari al valore netto delle attività che lo compongono ed è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

Il valore unitario delle Quote, distinto per ciascuna classe, è calcolato con cadenza semestrale e in occasione di ogni Closing Successivo (come di seguito definito) dividendo il valore complessivo netto di ciascuna classe di Quote per il numero di Quote della rispettiva classe in circolazione.

I Partecipanti hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta scritta alla SGR.

Nelle ipotesi in cui il valore comunicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle Quote, la Società di Gestione:

- (i) reintegra i Partecipanti eventualmente danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie Quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota agli Investitori in occasione di eventuali adeguamenti;
- (ii) trasmette ai Partecipanti un'idonea informativa dell'accaduto, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.

Nel caso di errore nel calcolo del valore unitario della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore corretto (la c.d. "soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà

alle operazioni di reintegro di cui al punto (i) che precede e non fornirà l'informativa prevista dal punto (ii) che precede per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della Quota.

Il valore unitario delle Quote di ciascuna classe è comunicato a tutti i Partecipanti, mediante pubblicazione sul sito internet della SGR, contestualmente alla pubblicazione della relazione annuale o relazione semestrale del Fondo, quanto al valore unitario delle Quote riferito rispettivamente al 6° (sesto) e al 12° (dodicesimo) mese solare.

Il valore unitario della Quota è calcolato sotto la responsabilità della SGR anche avvalendosi di soggetti esterni.

È facoltà della SGR sospendere il calcolo del valore unitario delle Quote e la sua comunicazione, in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili che non consentano la regolare determinazione dello stesso o la sua comunicazione. Ove ricorrano tali circostanze, la SGR informa di tale sospensione la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità sopra indicate, i Partecipanti. Al cessare delle situazioni predette, la SGR si adopererà per determinare il valore unitario delle Quote non appena possibile e provvederà alla relativa comunicazione ai Partecipanti.

### **Regime fiscale**

**Avvertenza: si avvertono i Partecipanti che la normativa fiscale dello Stato membro del Partecipante medesimo e quella del Fondo possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.**

Il presente paragrafo fornisce una sintesi del regime fiscale del Fondo e dei Partecipanti di questo in relazione – per questi ultimi – all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Quote.

Quanto riportato di seguito è da intendersi come una mera introduzione alla materia ed è basato sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla data del presente Documento Informativo. Qualora fossero approvati, in seguito alla pubblicazione del Documento Informativo, provvedimenti legislativi suscettibili di modificare il regime fiscale in vigore, la SGR non provvederà ad aggiornarlo, nemmeno qualora le informazioni ivi contenute non risultassero più valide.

Si raccomanda quindi ai sottoscrittori residenti in Italia e non, di rivolgersi ai propri consulenti per l'individuazione del regime fiscale applicabile all'investimento nelle Quote.

### **Regime di tassazione del Fondo**

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

### **Regime di tassazione dei Partecipanti**

Le quote del Fondo rientrano tra gli "investimenti qualificati" destinati ai "piani individuali di risparmio a lungo termine" (PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") e dell'art. 13-bis, comma 2-bis, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni (nello specifico, i cc.dd. "PIR Alternativi"). Pertanto, non sono soggetti a tassazione i redditi relativi a quote detenute da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano nell'ambito di un PIR alternativo al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale. L'investitore può destinare nel PIR alternativo somme o valori per un importo non superiore a 300.000 (trecentomila/00) Euro all'anno e a 1.500.000 (un milione e cinquecentomila/00) Euro complessivi e potrà beneficiare del regime di esenzione purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2017 e successive modifiche e/o integrazioni e dall'art. 13-bis, comma 2-bis, del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e successive modifiche e/o integrazioni. Tale regime di esenzione è applicabile anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al d.lgs. n. 509/94 e al d.lgs. n. 103/96 e delle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/05 che, a norma dei commi 88 e 92 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017, rientrano tra i soggetti che possono essere titolari di PIR Alternativi, nei quali possono destinare risorse per un ammontare pari al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. Nei confronti delle persone fisiche è previsto, altresì, un regime di esenzione dall'imposta di successione delle quote del fondo detenute nel PIR alternativo e, pertanto, in caso di decesso del titolare del piano, queste non concorrono a formare l'attivo ereditario.

Il PIR alternativo si costituisce attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un

rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il conferimento di valori nel PIR alternativo si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107, articolo 1 della Legge 232/2016.

In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.

Il trasferimento del PIR alternativo dalla SGR o dall'intermediario presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101, articolo 1 della Legge 232/2016 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.

Ciascun PIR alternativo non può avere più di un titolare. La SGR o l'intermediario presso il quale è costituito il PIR alternativo, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara il rispetto del plafond annuale e complessivo, nonché l'impegno a comunicare alla SGR o all'intermediario presso il quale è costituito il PIR alternativo l'eventuale raggiungimento del plafond annuale e complessivo.

Nelle situazioni differenti da quelle sopra descritte, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle Quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Quote medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,5%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita, direttamente o indirettamente, per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Quote oppure, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle Quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le Quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Partecipante di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria per un importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.

Nel caso in cui le Quote siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle Quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente

al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tal fine la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo. La normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, pena l'applicazione di un prelievo alla fonte del 30% su determinati redditi di fonte statunitense ("*withholdable payments*") da esse ricevuti.

Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con gli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1, ratificato con la Legge 18 giugno 2015 n. 95, per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse le quote o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("*specified U.S. persons*"), da entità non finanziarie passive ("*passive NFFEs*") controllate da uno o più dei predetti investitori nonché i pagamenti effettuati a istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("*non-participating FFIs*"). L'Agenzia delle entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all'Autorità statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).

## PARTE D - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA

### ***Investimento nelle Quote***

La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo nei termini e secondo le condizioni di cui al Regolamento.

In particolare, le Quote G possono essere sottoscritte senza limiti di importo, fermo restando il rispetto delle norme applicabili in materia. Le Quote G possono essere emesse per un ammontare di sottoscrizione complessivamente non superiore ad Euro 100.000 (centomila).

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione ed esclusivamente presso la SGR.

In data 26 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato l'avvio di un Sub-Periodo di Sottoscrizione entro il quale è possibile procedere con la sottoscrizione di Quote G. I dettagli in merito ai termini di apertura e chiusura di tale Sub-Periodo di Sottoscrizione sono pubblicati tramite avviso reso disponibile sul sito internet della SGR.

La sottoscrizione avviene mediante la compilazione e sottoscrizione della domanda di sottoscrizione, redatta su apposito modulo predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa che contiene, fra l'altro, le generalità del sottoscrittore, l'importo che si intende sottoscrivere.

La sottoscrizione delle Quote può avvenire solo a fronte del versamento in un'unica soluzione dell'importo che si intende sottoscrivere (al lordo di eventuali spese). Fatto salvo quanto di seguito previsto, la sottoscrizione delle Quote è definitiva e vincolante per il Sottoscrittore, il quale si obbliga con la stessa ad agire in conformità con i termini del Regolamento di cui dichiara di aver ricevuto una copia nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione. La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

Ciascun Partecipante che sottoscrive Quote in occasione di *Closing* Successivi versa un importo (al netto di eventuali spese) pari alla somma del valore unitario delle Quote da esso sottoscritte, come risultante dal relativo calcolo effettuato in occasione della chiusura del relativo Sub-Periodo di Sottoscrizione ai fini del *Closing* Successivo (l'**"Importo Sottoscritto al Closing Successivo"**).

La Società di Gestione si riserva altresì il diritto di non accettare la domanda di sottoscrizione di un potenziale sottoscrittore, ivi incluso quando, tra l'altro, ritenga (i) che, a seguito di detta sottoscrizione, il Fondo possa essere soggetto a regimi fiscali, regolamentari e di attività, di minor favore rispetto a quelli in essere al momento della richiesta di sottoscrizione, ovvero (ii) che il potenziale sottoscrittore non sia ragionevolmente in grado di adempiere gli obblighi di versamento a valere sulle Quote sottoscritte.

La SGR comunica al potenziale sottoscrittore i motivi del rifiuto della sottoscrizione.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente presso la SGR.

I versamenti relativi all'Importo Sottoscritto devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto aperto presso il Depositario intestato alla SGR rubrica **"Anthilia MUST"**.

### ***Certificati rappresentativi delle Quote***

I certificati rappresentativi delle Quote sono emessi sulla base delle sottoscrizioni delle Quote effettuate dai Partecipanti. I certificati rappresentativi delle Quote possono essere emessi per un numero intero di Quote e/o per frazioni di esse.

I certificati rappresentativi delle Quote sono immessi in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di Quote appartenenti a più Partecipanti. Tale certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Partecipante.

È facoltà dei Partecipanti richiedere, in ogni momento, l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di propria titolarità immesse nel certificato cumulativo, previa corresponsione delle spese previste, ai sensi del Regolamento. Le Quote potranno essere rappresentate, in alternativa al certificato cumulativo, da certificati nominativi o al portatore.

Per maggiori informazioni sui Certificati rappresentativi delle Quote si rinvia a relativo paragrafo del Regolamento del Fondo.